

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA UNIONCHIMICA-CONFAPI

TITOLO I

DEFINIZIONE E SCOPI DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

COSTITUZIONE

Articolo 1

L'Unione Nazionale di Categoria UNIONCHIMICA-CONFAPI è costituita su iniziativa di CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Confederale, tra le imprese associate alle Organizzazioni Territoriali associate a CONFAPI che operano nei settori chimico, conciario, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica, abrasivi e prodotti affini.

UNIONCHIMICA-CONFAPI è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria, ma non patrimoniale nei casi previsti dallo Statuto Confederale, né di indirizzo politico-confederale, di esclusiva spettanza della Confederazione.

Ha sede in Roma presso CONFAPI, in via della Colonna Antonina, 52, ove devono essere custoditi i relativi documenti, atti e verbali degli organi statutari.

UNIONCHIMICA-CONFAPI nonché le persone che agiscono in suo nome e per suo conto, rispondono direttamente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

RAPPORTI DELL'UNIONE CON CONFAPI

Articolo 2

UNIONCHIMICA-CONFAPI è un Organismo Partecipante e articolazione interna di diretta emanazione della CONFAPI, che esercita la vigilanza ed il controllo sull'Unione, e nei confronti della quale si obbliga ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni e le direttive degli organi Confederali ed ad adottarne il logo.

In applicazione del principio di legittimazione contrattuale della CONFAPI, l'Unione riconosce in capo a CONFAPI la titolarità esclusiva anche sul piano giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Unione, in nome e per conto della Confederazione, e si conforma agli indirizzi di politica contrattuale della CONFAPI, anche rispettando ed attuando gli Accordi Interconfederali da questa sottoscritti.

Recepisce e fa proprio il "Regolamento interno sui rapporti tra CONFAPI ed Unioni di Categoria" approvato dal Consiglio Direttivo Confederale del 14.06.2012 e ss.mm.ii.

SCOPI DELL'UNIONE

Articolo 3

UNIONCHIMICA-CONFAPI ha lo scopo di tutelare, in nome e per conto di CONFAPI, gli interessi della categoria, garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza per le tematiche di settore delle imprese associate alle Organizzazioni Territoriali associate a CONFAPI che operano nei settori chimico, conciario , materie plastiche, gomma, vetro, ceramica, abrasivi e prodotti affini (le "Imprese")

In particolare UNIONCHIMICA-CONFAPI:

- 1) favorisce il progresso della piccola e media impresa nei settori di cui al precedente comma I, promuovendo forme di solidarietà e di collaborazione mutualistica fra le Imprese e fra le Organizzazioni Territoriali di settore, consolidando lo spirito associativo, curando l'assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi economici, sociali, sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente le riguardano;
- 2) cura, su delega di CONFAPI, per le tematiche di settore i rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, con gli Enti e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e le altre componenti della società;
- 3) assiste le Organizzazioni Territoriali di settore e promuove e coordina la loro attività, anche mediante ricerche, studi, convegni e dibattiti su temi economici, sociali, tributari, commerciali e legali;
- 4) in nome e per conto di CONFAPI, sviluppa, tratta e stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nell'interesse della categoria, previa approvazione da parte degli organi statuari di CONFAPI secondo le procedure e con le modalità definite dalla normativa Confederale;
- 5) promuove ed organizza la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero nonché attività ausiliarie per le Imprese;
- 6) svolge opera di mediazione nei casi di contrasti tra le Organizzazioni Territoriali dell'Unione ed intensifica la collaborazione tra le stesse.

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI DELL'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

Articolo 4

Le Imprese del settore chimico, conciario , materie plastiche, gomma, vetro, ceramica, abrasivi e prodotti affini associate all'Organizzazione Territoriale CONFAPI sono raggruppate nella Sezione UNIONCHIMICA-CONFAPI e, analogamente, le Imprese aderenti alla Sezione UNIONCHIMICA-CONFAPI sono associate all'Organizzazione Territoriale CONFAPI.

Le Sezioni Territoriali UNIONCHIMICA-CONFAPI si attengono agli indirizzi di carattere intersettoriale dell'Organizzazione Territoriale CONFAPI.

Ogni Organizzazione Territoriale CONFAPI, può costituire una Sezione Territoriale dell'Unione di Categoria all'interno dell'Organizzazione Territoriale stessa, mediante il raggruppamento di un numero non inferiore a 10 Imprese operanti nel settore.

Presso ogni Federazione Regionale aderente a CONFAPI, le Sezioni Territoriali dell'Unione costituite a livello territoriale, ai sensi del comma precedente, possono costituire, d'intesa con la Federazione Regionale CONFAPI, un'articolazione regionale dell'Unione di Categoria.

Le Sezioni Territoriali dell'Unione sono rette da principi democratici e dotate di un organo deliberante rappresentativo delle Imprese raggruppate.

Ciascuna Sezione Territoriale dell'Unione dispone di un proprio Regolamento in armonia con lo Statuto Confederale, con quello dell'Organizzazione Territoriale di riferimento e con il presente Statuto.

Compito delle Sezioni Territoriali dell'Unione è quello di collaborare al raggiungimento degli scopi che l'Unione persegue in ambito nazionale, anche stipulando, nel rispetto della normativa e degli indirizzi della CONFAPI e dell'Organizzazione Territoriale CONFAPI di appartenenza, in nome e per conto di quest'ultima, i Contratti collettivi territoriali di settore.

In caso di mancata costituzione della Sezione Territoriale, ai sensi dei commi precedenti, ogni Organizzazione Territoriale CONFAPI, a cui siano associate un numero non inferiore a 10 Imprese operanti nel settore sulla base dei dati di consistenza associativa trasmessi a CONFAPI, può nominare un proprio Rappresentante di Categoria che ne rappresenti, con diritto di voto, gli interessi presso l'Unione di Categoria.

Ciascuna Sezione Territoriale dell'Unione, ovvero l'Organizzazione Territoriale CONFAPI nel caso previsto dal comma precedente, è tenuta a comunicare a UNIONCHIMICA-CONFAPI i dati della propria consistenza al termine di ogni anno, trasmettendo, entro il 15 marzo dell'anno successivo, un elenco nominativo, con la ragione sociale completa, di tutte le aziende del settore raggruppate.

ADESIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI ADERENTE

Articolo 5

L'adesione dell'Impresa all'Unione di Categoria avviene per effetto dell'associazione alle Organizzazioni Territoriali aderenti a CONFAPI ed il raggruppamento nella relativa categoria.

La qualità di aderente all'Unione cessa automaticamente per effetto della perdita della qualità di associato dell'Organizzazione Territoriale nonché per effetto della perdita della qualità di associata alla CONFAPI dell'Organizzazione Territoriale cui l'Impresa è associata.

La perdita della qualità di aderente all'Unione comporta la decadenza con effetto immediato da ogni incarico in CONFAPI, nell'Unione di Categoria o comunque ricoperto in virtù

dell'appartenenza dell'Impresa al Sistema CONFAPI.

Possono iscriversi all'Unione nazionale anche non associati al Sistema CONFAPI: essi sono rappresentati ed usufruiscono, dietro versamento di quote contributive annuali, dei servizi resi dall'Unione, ma non partecipano alle adunanze degli Organi dell'Unione nazionale, non hanno diritto di voto, né possono accedere a cariche elettive o incarichi esterni in rappresentanza dell'Unione nazionale.

ORGANI

Articolo 6

UNIONCHIMICA-CONFAPI ha i seguenti Organi:

- 1) il Consiglio Nazionale;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) la Giunta di Presidenza;
- 4) il Presidente.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 7

Il Consiglio Nazionale dell'Unione è l'organo di coordinamento di tutte le Sezioni Territoriali di Categoria.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- 1) il Presidente dell'Unione nazionale
- 2) i Presidenti delle Sezioni Territoriali, ovvero il Rappresentante di Categoria nominato dall'Organizzazione Territoriale nel caso di cui al precedente art. 4, penultimo comma;
- 3) un delegato per ogni 10 Imprese, designati da ciascuna Sezione Territoriale costituita in base al numero di Imprese in essa raggruppate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero dei delegati spettanti ad ogni Sezione Territoriale dell'Unione viene aggiornato entro il 15 aprile di ciascun anno, sulla base del numero delle Imprese raggruppate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dall'elenco di cui all'articolo 4, ultimo comma. In caso di mancata comunicazione dei dati entro il termine previsto, la Sezione Territoriale avrà diritto ad un numero di delegati conteggiati in base all'ultima comunicazione effettuata all'Unione, ovvero a CONFAPI ai sensi del Regolamento Confederale, ovvero, se la comunicazione non sia stata ancora effettuata, in base alla consistenza associativa dichiarata al momento dell'associazione a CONFAPI da parte dell'Organizzazione Territoriale a cui appartiene la Sezione.

L'indicazione dei delegati della Sezione Territoriale ed ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata all'Unione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro 10 giorni dalla convocazione del Consiglio Nazionale, se precedente al termine annuale.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Consiglio Nazionale da altro consigliere o imprenditore appartenente alla stessa Sezione Territoriale, senza limiti nel numero di deleghe.

Alla sostituzione del delegato decaduto dalla carica per dimissioni, recesso o esclusione dall'Organizzazione Territoriale o per ogni altro impedimento nell'esercizio della funzione, provvede la Sezione Territoriale che lo aveva delegato.

OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 8

In via ordinaria il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta all'anno.

In via straordinaria il Consiglio Nazionale è convocato ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, o quattro dei membri della Giunta di Presidenza, o almeno dieci Componenti il Comitato Direttivo, o almeno un terzo dei Componenti il Consiglio Nazionale.

In ogni caso può essere convocato, su richiesta motivata, dal Presidente di CONFAPI.

La convocazione del Consiglio Nazionale avviene mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, PEC, posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata alle Sezioni Territoriali dell'Unione, contenente il giorno, il luogo e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, gli argomenti posti all'ordine del giorno, con un preavviso minimo di almeno 15 giorni.

La convocazione a partecipare al Consiglio Nazionale ordinario e straordinario deve essere trasmessa al Presidente di CONFAPI il quale vi partecipa, senza diritto di voto in proprio o tramite suo delegato, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla convocazione medesima.

Per la valida costituzione del Consiglio Nazionale in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione essa delibera in presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o più anziano in carica.

Il Consiglio Nazionale delibera, salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 9

Il Consiglio Nazionale:

- a) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, ed in particolare stabilisce, in armonia con gli indirizzi generali della CONFAPI, le linee di

- attuazione della politica economica, sindacale, sociale dell'Unione nell'ambito dei settori di competenza;
- b) elegge e revoca il Presidente dell'Unione, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; dalla votazione successiva con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
 - c) elegge, sostituisce e revoca i Componenti del Comitato Direttivo;
 - d) approva il programma di lavoro e il rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo ed il budget previsionale, da sottoporre all'esame della Giunta di Presidenza CONFAPI entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - e) delibera su eventuali modifiche statutarie ad essa sottoposte dal Comitato Direttivo, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti in proprio o per delega e le trasmette a CONFAPI per l'approvazione da parte degli Organi Confederali competenti.

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo e di impulso dell'attività dell'Unione.

Il Comitato Direttivo è composto da:

- 1) il Presidente Nazionale;
- 2) i componenti della Giunta di Presidenza;
- 2) da otto a quindici membri eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale;
- 3) due membri designati dalla CONFAPI.

COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Comitato Direttivo delibera sull'attività dell'Unione Nazionale nell'ambito delle direttive generali fissate dal Consiglio Nazionale.

Compete al Comitato Direttivo:

- a) nominare, revocare e sostituire, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti della Giunta di Presidenza;
- b) controllare e ratificare l'operato della Giunta di Presidenza, comprese le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta medesima;
- c) deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- d) deliberare sulle domande di iscrizione delle aziende non associate alle Organizzazioni Territoriali CONFAPI, così come previsto all'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto;

- e) nominare la Delegazione imprenditoriale alle trattative per la stipula dei CCNL, in coerenza con le disposizioni, le procedure e gli indirizzi Confederali in materia di contrattazione collettiva;
- f) nominare eventuali altre Commissioni;
- g) nominare, su proposta della Giunta di Presidenza, i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Organizzazioni ed Uffici;
- h) deliberare, previa approvazione della Giunta di Presidenza CONFAPI, la stipula di accordi e/o convenzioni con società, enti ed organizzazioni, nonché la partecipazione in società di capitali, associazioni o enti bilaterali, volti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Unione.

OPERATIVITA' DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o più anziano in carica e si riunisce almeno tre volte all'anno.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere revocati per gravi motivi o sostituiti, in caso di decadenza da qualsiasi causa determinata, dal Consiglio Nazionale; in tal caso, i nuovi componenti durano in carica fino al termine del triennio di nomina dei componenti sostituiti o revocati.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o più anziano in carica o dalla metà più uno dei suoi componenti, con preavviso di almeno 10 giorni tramite PEC, posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza è convocato con preavviso di almeno tre giorni.

La convocazione del Comitato Direttivo, comprensiva di ordine del giorno, deve essere indirizzata per conoscenza a CONFAPI, a cui dovrà essere inoltre trasmesso il verbale di riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA

Articolo 13

La Giunta di Presidenza è composta:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da tre a sette membri nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente;
- c) da un membro designato dalla CONFAPI tra i due componenti dalla stessa designati nel Comitato Direttivo.

La Giunta di Presidenza:

- a) amministra l'Unione;

- b) elabora le proposte da sottoporre agli Organi statutari, in particolare per quanto concerne le la predisposizione del programma di lavoro, del rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e del budget previsionale;
- c) propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale;
- d) approva la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e li trasmette alla Giunta di Presidenza di CONFAPI, previamente alla loro sottoscrizione;
- e) cura i rapporti con la CONFAPI, con le altre Unioni Nazionali di categoria e con le Sezioni Territoriali;
- f) delibera in merito alle assunzioni, al trattamento economico ed ai licenziamenti del personale;
- e) propone al Comitato Direttivo i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Organizzazioni ed Uffici;
- g) stabilisce i contributi che debbono essere versati dalle aziende iscritte, nei casi di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto;
- h) nei soli casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato Direttivo nella sua prima riunione.

La Giunta di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocata dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o più anziano in carica, con un preavviso di almeno cinque giorni.

La convocazione della Giunta di Presidenza, comprensiva di ordine del giorno, deve essere indirizzata per conoscenza a CONFAPI, a cui dovrà essere inoltre trasmesso il verbale di riunione. La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti della Giunta di Presidenza durano in carica tre anni, possono essere revocati o sostituiti; in tal caso, i nuovi componenti durano in carica fino al termine del triennio di nomina dei componenti sostituiti o revocati. La Giunta di Presidenza decade anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

IL PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio Nazionale, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi né può essere rieletto sino al termine di due mandati consecutivi successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.

Qualora i mandati siano di durata superiore, il Presidente non può, in ogni caso, ricoprire la carica per più di due trienni consecutivi.

Parimenti, nell'ipotesi in cui i mandati siano di durata inferiore, non potrà essere rieletto per i successivi due trienni.

Il Presidente dell'Unione:

- 1) ha la rappresentanza legale, anche giudiziale, dell'Unione di Categoria e può nominare eventuali procuratori;
- 2) convoca la Giunta di Presidenza, il Comitato Direttivo e il Consiglio Nazionale;
- 3) coordina l'attività degli Organi dell'Unione Nazionale, delle Sezioni Territoriali e delle Commissioni;
- 4) sovrintende alla gestione ordinaria dell'Unione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta di Presidenza;
- 5) nomina i Vice Presidenti tra i membri della Giunta di Presidenza, indicando tra questi il Vice Presidente Vicario;
- 6) può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a uno o più membri di Giunta, anche congiuntamente;
- 7) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, le sue funzioni sono attribuite provvisoriamente al Vice Presidente Vicario ovvero, se non nominato, al Vice Presidente più anziano.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, il Consiglio Nazionale deve riunirsi per l'elezione del nuovo Presidente entro tre mesi dalla decadenza. In tal caso, il Vice Presidente più anziano o, se nominato, il Vice Presidente Vicario in carica ha il compito di iniziare senza indugio la procedura per la elezione del nuovo Presidente e convocare gli Organi nazionali; nel periodo transitorio ha la rappresentanza dell'Unione nazionale ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

INCOMPATIBILITA'

Articolo 15

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza o del Comitato Direttivo dell'Unione, è incompatibile con l'elezione a cariche politiche in enti locali, nazionali, e della Unione Europea e con qualsiasi incarico elettivo pubblico o di partito e qualsiasi incarico di governo nazionale e regionale, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza CONFAPI.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza o del Comitato Direttivo dell'Unione è incompatibile con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza CONFAPI.

L'incompatibilità di un componente degli organi dell'Unione, una volta accertata dalla Giunta di Presidenza CONFAPI, comporta l'immediata decadenza dalla carica. E' fatta salva la facoltà del componente, prima di effettuare attività incompatibile o a seguito della dichiarazione di incompatibilità, di richiedere alla Giunta di Presidenza CONFAPI la deroga di cui al primo o al secondo comma; in tal caso fino al pronunciamento della Giunta di Presidenza CONFAPI il componente rimane sospeso dalla carica.

L'adesione a CONFAPI dell'Impresa rappresentata, ai sensi della normativa Confederale, costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla carica di componente degli organi direttivi dell'Unione.

Hanno diritto di elettorato passivo alle cariche associative nell'Unione e presso gli enti partecipati dall'Unione esclusivamente gli associati ad Organizzazioni Territoriali CONFAPI che abbiano ottemperato agli obblighi informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento CONFAPI.

DECADENZA

Articolo 16

I membri elettivi degli Organi dell'Unione nazionale durano in carica tre anni e decadono prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:

- a) perdita della qualità di associato CONFAPI;
- b) dimissioni personali;
- c) fuoriuscita dal Sistema CONFAPI dell'Organizzazione Territoriale di appartenenza;
- d) decesso o impedimento fisico permanente;
- e) revoca da parte dell'Organo che li ha eletti per gravi violazioni del presente Statuto, della normativa Confederale e del Codice Etico CONFAPI.

FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Articolo 17

L'Unione nazionale ha autonomia finanziaria e organizzativa, ma non patrimoniale nei casi previsti dal successivo articolo 23, ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo Confederale.

L'Unione nazionale predispone un rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre alla Giunta di Presidenza Confederale entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'attività dell'Unione a livello territoriale, può essere sostenuta da altre forme di finanziamento concordate con l'Organizzazione territorialmente competente.

PATRIMONIO

Articolo 18

Il patrimonio dell'Unione nazionale è costituito da:

- 1) erogazioni o contributi eventualmente disposti da CONFAPI;
- 2) beni mobili ed immobili;
- 3) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- 4) partecipazioni.

Le spese dell'Unione nazionale sono coperte da:

- eventuali erogazioni o contributi disposti da CONFAPI;
- ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- contributi stabiliti a carico delle aziende iscritte, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente Statuto.

DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Articolo 19

L'appartenenza a CONFAPI non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Unione, né può comportare in alcun modo la responsabilità di CONFAPI per le obbligazioni assunte dall'Unione di Categoria.

CONFAPI e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l'obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'Impresa si intende la contemporanea associazione all'Associazione, l'adesione al Sistema CONFAPI e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da CONFAPI e/o dalle Unioni di Categoria.

Le Imprese associate, aderenti al Sistema CONFAPI, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza Confederale, mediante l'inserimento nella relativa Banca Dati Confederale.

Articolo 20

In virtù del rapporto di diretta emanazione con CONFAPI, l'Unione si obbliga:

- a) ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "Unione di Categoria della CONFAPI", adottandone il logo;
- b) ad adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi allo Statuto Confederale, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
- c) a riconoscere alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza e controllo previsti dallo Statuto Confederale;

- d) ad adempiere ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
- e) a comunicare alla Confederazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche statutarie, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti, riconoscendo il potere di approvazione preventiva delle modifiche statutarie da parte della Giunta di Presidenza Confederale;
- f) a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero ed i dati delle Imprese raggruppate ed il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
- g) a comunicare entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i dati delle Imprese raggruppate richiesti da CONFAPI per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da CONFAPI per la costituzione della Banca Dati di cui allo Statuto Confederale;
- h) a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di qualsiasi ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
- i) a essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confederazione;
- j) a riconoscere il diritto di CONFAPI di verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla CONFAPI, mediante la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta e prevista dalla norme Confederali nonché l'accesso presso la sede dell'Unione da parte di appositi delegati Confederali.

Articolo 21

UNIONCHIMICA-CONFAPI riconosce al Collegio dei Proviviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto Confederale e di giurisdizione interna in conformità delle previsioni e dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 27 dello Statuto Confederale.

UNIONCHIMICA-CONFAPI riconosce, altresì, la clausola compromissoria secondo le prescrizioni di cui all'art. 39 dello Statuto Confederale.

UNIONCHIMICA-CONFAPI riconosce la legittimazione della CONFAPI ad impugnare le delibere dei propri organi in contrasto con la normativa e le delibere Confederali.

UNIONCHIMICA-CONFAPI conviene, altresì, che l'accertamento della difformità e/o del mancato adeguamento del presente Statuto allo Statuto ed alle norme Confederali implichi la potestà di accertamento e di eventuale proposta di adeguamento da parte di CONFAPI secondo la procedura espressamente prescritta dall'art. 10, commi IV e V, dello Statuto Confederale e

ss.mm.ii., nonché l'inefficacia nei confronti della Confederazione delle norme statutarie non approvate dalla Giunta di Presidenza Confederale.

UNIONCHIMICA-CONFAPI riconosce a CONFAPI il potere, in caso di inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dell'Unione, di procedere, su proposta del Presidente Confederale, alla nomina da parte della Giunta di Presidenza di un Commissario con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Unione di Categoria per gli adempimenti connessi alla rappresentanza, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

Ai sensi dello Statuto Confederale, CONFAPI ha diritto di sciogliere l'Unione di Categoria per impossibilità di funzionamento o per grave e reiterata violazione dello Statuto o del Regolamento Confederali o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima.

Costituisce grave infrazione sanzionabile con lo scioglimento la violazione degli obblighi di cui all'art. 10 dello Statuto CONFAPI.

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo Confederale, che provvede alla nomina ed alla determinazione dei poteri di un Liquidatore del relativo patrimonio, con devoluzione del patrimonio netto dell'Unione di Categoria disciolta a CONFAPI o ad altro Organismo costituito o da costituire nell'ambito del Sistema CONFAPI con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale ed all'utilizzo degli strumenti contrattuali;
- b. la decadenza di tutti gli organi statutari e, per tutti i soggetti facenti parte dell'Unione di Categoria disciolta, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema Confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso.
- c. la devoluzione dei beni che restano una volta esaurita la liquidazione a CONFAPI.

Nei casi previsti dall'art. 14 dello Statuto Confederale, con provvedimento del Consiglio Direttivo CONFAPI, su proposta della Giunta di Presidenza Confederale, CONFAPI può deliberare, contestualmente allo scioglimento dell'Unione Nazionale di Categoria, la ricostituzione e/o l'accorpamento della stessa con altre Unioni Nazionali di Categoria e la devoluzione dei relativi beni, in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia e rappresentatività dell'azione svolta a favore dei settori rappresentati.

RINVIO

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme Confederali vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 24

Gli organi direttivi attualmente in carica rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza e gli incarichi ricoperti fino alla data di approvazione del presente Statuto non si computano ai fini della rielezione.

Il limite di durata dei mandati presidenziali di cui all'art. 15 del presente Statuto si applica ai Presidenti eletti successivamente all'approvazione del presente Statuto.

Approvato dal Consiglio Nazionale del 30 novembre 2015